



## **Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

### **Indice**

#### **Corte costituzionale**

1. Corte cost., 9 ottobre 2020, n. 208, sull'Autorità portuale dello stretto di Messina.

#### **Corte di cassazione**

2. Cass. civ., sez. un., 2 ottobre 2020, n. 21129, al g.o. le questioni che attengono all'obbligo di pagamento dei canoni «concessori».

#### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali**

3. C.g.a., sez. giur., 9 ottobre 2020, n. 905, in tema di obbligo a provvedere sull'istanze di accreditamento con il s.s.r.;
4. Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967, sui gravi illeciti professionali negli appalti pubblici.

#### **Normativa ed altre novità di interesse**

5. Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020; in vigore dal 8 ottobre 2020).

(1)

La Corte costituzionale ha ritenuto legittima l'istituzione da parte dello Stato dell'Autorità portuale dello stretto di Messina ad opera della legge n. 136 del 2018 di conversione del decreto legge n. 119 del 2020.

[Corte costituzionale, sentenza 9 ottobre 2020, n. 208, Pres. Morelli, Est. Amato](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato:

*“1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento al principio di omogeneità delle disposizioni legislative introdotte con la legge di conversione del decreto-legge, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe”.*

**Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(2)**

Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del g.o. in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'obbligo di pagamento dei canoni «concessori».

[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21129 – Pres. Manna, Est. Bruschetta](#)

Le Sezioni Unite hanno ribadito che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione *alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente l'obbligazione di pagamento dei canoni concessori, ma non la validità del patto o provvedimento sottostante* (Cass. civ., sez. un., n. 10536 del 2018; Cass. civ., sez. un., n. 2730 del 2017)."

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**(3)**

Il C.g.a. si è pronunciato sull'obbligo a provvedere dell'amministrazione sugli atti di accertamento e di programmazione dei fabbisogni e sui conseguenti provvedimenti di accreditamento con il servizio sanitario regionale

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 9 ottobre 2020, n. 905 – Pres. ed Est. De Nictolis](#)

Il C.g.a. ha evidenziato che gli accreditamenti presuppongono un atto di accertamento e programmazione dei fabbisogni, che costituisce un atto doveroso per una corretta gestione degli accreditamenti, ai sensi dell'art. 1, c. 796, lett. u) legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente l'amministrazione ha un obbligo di provvedere con un atto espresso e tempestivo sulle istanze di accreditamento e non può non concludere i procedimenti o rinviarne *sine die* la conclusione, adducendo che occorre l'atto propedeutico o di natura pianificatoria, essendo obbligata ad adottare anche l'atto propedeutico - che rientra nella sua disponibilità.

Soccorre in tal senso il chiaro disposto dell'art. 10-*bis*, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 180 del 2011, che, sebbene sembri riferirsi al solo provvedimento di rigetto espresso, è da ritenere che riguardi anche, e a maggior ragione, i provvedimenti di *non liquet*, o soprassessori, che solo apparentemente provvedono, ma sono nella sostanza silenzi-inadempimento, perché il "dire" "non luogo a provvedere" o "non luogo a provvedere allo stato" equivale al "non dire", e dunque al "non provvedere", al "tacere", che integra il "silenzio della pubblica amministrazione".

Pertanto anche il *non liquet* o il rinvio *sine die* del provvedimento, ricadendo nell'ambito applicativo della previsione in commento, non può trovare giustificazione in un altro e distinto presupposto inadempimento o ritardo dell'Amministrazione.

Ha, dunque, concluso il C.g.a. che in nessun caso il silenzio – inadempimento può trovare fondamento e legittimità in un precedente e presupposto silenzio-inadempimento imputabile a irragionevole inerzia dell'Amministrazione ancorché abbia ad oggetto un atto pianificatorio o programmatico.

[Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 ottobre 2020 n. 5967 – Pres.ff. Di Carlo, Est. Martino](#)

La IV Sezione ha evidenziato che, in relazione ai gravi illeciti professionali dell'operatore economico negli appalti pubblici, il giudizio sull'affidabilità dell'operatore economico è espressione di ampia discrezionalità da parte della p.a. Ne consegue che il sindacato che il g.a. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale giudizio deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa" (cfr. Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312).

Ha chiarito, inoltre, la Sezione che l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 è meramente esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione «con mezzi adeguati», sia dall'incipit del secondo inciso («Tra questi (*id est*, gravi illeciti professionali) rientrano: [...]») che precede l'elencazione. Nel catalogo degli illeciti professionali possono quindi rientrare non solo gli addebiti che hanno comportato l'applicazione di penali, ovvero quelli che abbiano dato origine ad una conclusione transattiva del contenzioso avviato dalle parti, ma, anche l'aver reso una falsa dichiarazione in una precedente gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata annotazione da parte dell'ANAC.

**Normativa ed altre novità di interesse**

(5)

[Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125](#) – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,

**nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020; in vigore dall'8 ottobre 2020).**